

Risposta di Anna Diamantopoulou a nome della Commissione

(7 luglio 2003)

La Commissione si adopera per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro con uno stretto controllo dell'applicazione del diritto comunitario.

In merito al caso in questione, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è contemplata in generale dalla direttiva quadro 89/391/CEE ⁽¹⁾ e dalle sue direttive particolari.

Le direttive devono essere recepite dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici. Incombe agli Stati membri di predisporre controllo e sorveglianza adeguati delle disposizioni nazionali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (cfr. articolo 4 della direttiva 89/391/CEE).

Le autorità italiane competenti sono pertanto responsabili in materia di controllo e sorveglianza delle disposizioni nazionali che recepiscono le direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e di far sì che queste ultime siano effettivamente e correttamente applicate.

Nel caso in questione, un'inchiesta sulle cause dell'infortunio e gli eventuali provvedimenti da adottare in seguito all'inchiesta sono di responsabilità delle autorità nazionali, e in particolare del competente ispettorato del lavoro nella Regione Puglia, abilitata fra l'altro a controllare l'applicazione della legislazione che recepisce le direttive comunitarie interessate.

La Commissione interviene soltanto se vi sono prove concrete che la legislazione comunitaria non è stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale oppure se non è effettivamente applicata.

⁽¹⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, relativa all'attuazione di misure intese a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, GU L 183 del 29.6.1989.

(2004/C 51 E/228)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2145/03
di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione**

(27 giugno 2003)

Oggetto: Conservazione del fiume Tagliamento (Friuli-Venezia Giulia, Italia)

Per la protezione della città di Latisana sita nella parte bassa canalizzata del fiume Tagliamento, nella sezione centrale del fiume è prevista la costruzione — mediante dragaggio di circa 30 milioni di m³ di ghiaia dal letto del fiume — di un bacino di ritenzione che avrà uno specchio d'acqua previsto di 14 km².

Il Tagliamento costituisce l'ultimo paesaggio fluviale esteso di tutta la regione alpina. Pertanto, la parte del fiume interessata dai lavori è stata proposta dall'Italia a norma delle direttive 92/43/CEE ⁽¹⁾ e 79/409/CEE ⁽²⁾ come zona di protezione per la flora e la fauna e come zone di protezione speciale.

Qualora venisse realizzato il progetto di cui sopra, l'attuale sistema acquifero molto esteso e ramificato, che con ogni piena si modifica, verrebbe sostituito da un unico braccio fluviale. Verrebbe inoltre impedita la permeabilità del fiume per gli organismi. Gli enormi banchi di ghiaia normalmente in movimento verrebbero ricoperti da vegetazione (successione). Il letto del Tagliamento diventerebbe più profondo. Ciò avrebbe gravi conseguenze limnologiche ed ecologiche sui paesaggi delle pianure alluvionali e sulla flora e fauna presente (per esempio più di 30 specie ittiche e 14 specie di anfibi) a monte ma in particolare a valle del lago previsto. Oltre all'estrazione definitiva della ghiaia dall'invaso, sarebbero necessari anche altri interventi sul fiume a valle, come per esempio canali trasversali, al fine di fronteggiare l'abbassamento del letto del fiume e, di conseguenza, del livello delle falde freatiche.

Costituisce sicuramente un fatto positivo che anche l'Italia dedichi particolare attenzione al controllo delle piene. Le terribili inondazioni verificatesi durante gli ultimi anni in Germania e in molti altri paesi europei hanno però portato ad una modifica dell'approccio di base in questo settore. Ora si cerca di evitare di intervenire con opere strutturali, dando la priorità alla creazione di superfici di ritenzione aggiuntive. Inoltre la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE ⁽³⁾) obbliga tutti gli Stati membri a far sì che tutti i corpi idrici siano in «buono stato». L'Italia ha inoltre firmato nel 1991 la Convenzione alpina. Mediante

questa convenzione gli stati alpini si sono impegnati a tutelare ampiamente la natura e i corpi idrici. La regione Friuli – Venezia Giulia è inoltre una regione ad elevato rischio sismico e un bacino di ritenzione di queste dimensioni rappresenterebbe un rischio incalcolabile.

La Commissione può garantire che venga protetto il sistema ecologico del Tagliamento e che vengano esaminati interventi alternativi di controllo delle piene? La Commissione può verificare se nel quadro dell'attuazione del progetto sono state rispettate le disposizioni previste dalle direttive habitat, uccelli e VIA? La Commissione è del parere che un progetto di questo genere possa rispettare la clausola prevista nella direttiva quadro sulle acque in merito al buon stato dei corpi idrici?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(²) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(³) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(13 agosto 2003)

La costruzione del bacino di ritenzione per evitare le piene del Tagliamento avrà un'incidenza sull'ambiente. Questo progetto può rientrare nel campo di applicazione di diversi strumenti del diritto comunitario.

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹) (direttiva VIA), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (²), stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto ambientale. Tali progetti sono definiti all'articolo 4, che rimanda agli allegati I e II della direttiva.

Se nella regione interessata sono state designate aree protette potrebbero inoltre essere di applicazione la direttiva «Habitat» (³) e la direttiva «Uccelli» (⁴).

Il progetto relativo al Tagliamento è già stato esaminato dalla Commissione nel quadro di un reclamo a suo tempo archiviato.

Il reclamo verteva sul fatto che un progetto relativo alla sicurezza idrica del Tagliamento sarebbe stato approvato senza valutazione dell'impatto ambientale e senza valutazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva «Habitat». Il progetto comportava la costruzione di tre bacini di espansione nel quadro delle opere di consolidamento del Tagliamento e il reclamante sosteneva che avrebbe interessato un sito di importanza comunitaria Natura 2000 (IT3310007: «Greto del Tagliamento»), proposto a norma della direttiva «Habitat».

Le autorità italiane erano state invitate a fornire informazioni al riguardo, dal punto di vista dell'applicazione delle direttive del Consiglio 92/43/CE e 85/337/CEE.

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le attività in questione si trovavano ancora in una fase di pianificazione e non di progetto. La direttiva VIA non risultava pertanto applicabile nella fattispecie. Il piano era stato approvato prima che l'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva potessero essere considerati applicabili nei confronti degli Stati membri. Non era pertanto stata effettuata una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva. Le autorità italiane hanno tuttavia dichiarato che il progetto relativo ai tre bacini di espansione sarà sottoposto alla procedura di valutazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat». Sulla scorta di tali informazioni la Commissione ha archiviato il reclamo.

Le informazioni supplementari presentate dall'Onorevole parlamentare non permettono alla Commissione di ravvedere una violazione delle direttive del Consiglio 85/337/CEE e 92/43/CE. La Commissione sarebbe tuttavia disposta a procedere ad una nuova valutazione del caso in esame qualora l'Onorevole parlamentare presentasse nuovi dati a dimostrazione dell'effettiva violazione della suddetta normativa.

La direttiva quadro sulle acque (⁵), non esaminata nell'ambito del reclamo illustrato qui sopra, prevede la realizzazione di un certo numero di obiettivi ambientali previsti nel piano di gestione che deve essere elaborato per ogni singolo bacino fluviale. La direttiva è entrata in vigore il 22 dicembre 2000 ed è attualmente in atto il processo di recepimento negli ordinamenti nazionali che dovrà completarsi entro la fine del 2003.

L'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE stabilisce che gli Stati membri non violano la direttiva se il mancato raggiungimento degli obiettivi è dovuto a «nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale». Poiché la direttiva è entrata in vigore nel dicembre 2000, il progetto potrà essere considerato una «nuova modifica» una volta superata la fase di pianificazione. L'Italia può pertanto chiedere tale deroga nel piano di gestione del bacino fluviale che verrà completato nel 2009.

Lo stesso paragrafo della direttiva prevede tuttavia una serie di condizioni all'applicazione della deroga. Sulla base delle informazioni acquisite non è possibile determinare se il progetto soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 7. La deroga per «nuove modifiche» è inoltre soggetta ai paragrafi 8 e 9 dello stesso articolo. Il paragrafo 8 stabilisce che le nuove modifiche non incidano sui altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico in modo tale da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi della direttiva. Infine, il paragrafo 9 stabilisce che l'applicazione delle deroghe i cui all'articolo 4 garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione comunitaria.

La Commissione esaminerà ogni nuova informazione portata a sua conoscenza relativamente all'applicazione delle direttive del Consiglio 85/337/CEE, 92/43/CE e 2000/60/CE una volta che le attività avranno raggiunto la fase di progetto.

(¹) GU L 175 del 5.7.1985.

(²) GU L 73 del 14.3.1997.

(³) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

(⁴) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(⁵) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

(2004/C 51 E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2147/03
di Nuala Ahern (Verts/ALE) alla Commissione

(27 giugno 2003)

Oggetto: Rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica

Con il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunità europea e il governo della Federazione russa, come definito nella Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (¹), del 27 febbraio 2003, è consentito il ricorso alle risorse comunitarie a sostegno della ricerca collaborativa nella gestione del plutonio come scoria o come componente del carburante MOX ed è ammissibile la partecipazione dell'industria di combustibile nucleare dell'Unione europea – compresi gli impianti BNFL a Sellafield, Cogema a La Hague e MELOX?

(¹) COM(2003) 95 def.

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione

(5 agosto 2003)

La proposta di decisione del Consiglio del 27 febbraio 2003, fa riferimento all'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Governo della Federazione Russa, ai sensi del trattato CE, e non concerne la ricerca sugli argomenti menzionati nell'interrogazione che rientra nella sfera del trattato Euratom.

Le attività di ricerca in collaborazione Euratom rientrano negli Accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il Governo della Federazione Russa nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata, firmati il 27 settembre 2001. L'accordo non esclude la ricerca in collaborazione sugli argomenti indicati nell'interrogazione, ma non è prevista tale cooperazione di ricerca.
